

**ENTE AUTONOMO**  
**PALIO DI SAN. BERNARDINO**  
**STATUTO**

Modificato con Assemblea del 09.12.2010

INDICE

PARTE PRIMA	<a href="#">Principi Fondamentali</a>
PARTE SECONDA	<a href="#">Diritti e Doveri</a>
PARTE TERZA	Ordinamento dell'Ente
	<a href="#">L'Assemblea</a>
	<a href="#">Il Presidente e I Vice Presidenti</a>
	<a href="#">Il Consiglio Direttivo</a> <a href="#">Il Collegio Sindacale</a>
PARTE QUARTA	<a href="#">Bilancio e Patrimonio</a>
	<a href="#">I Castelli</a>
	<a href="#">Giustizia e Disciplina</a>
PARTE QUINTA	<a href="#">Scioglimento e Liquidazione</a>
APPENDICE	<a href="#">Disposizioni per l'attuazione e norme transitorie</a>

**PARTE PRIMA**  
**PRICIPALI FONDAMENTALI**

**ART.1 - Costituzione e denominazione**

E' costituito in VALTOPINA l'Ente Autonomo Palio di San. Bernardino

**ART. 2 - Associati**

Sono soci dell'Ente i "Castelli", associazioni di persone fisiche, nei quali si articola la suddivisione topografica della Città di Valtopina nelle 3 contrade urbane nominativamente individuate all'epoca della prima rievocazione storica della competizione.

E' socio di diritto il Comune di Valtopina e la Comunità Montana dei Monti Martani, Serani e Subasio.

### **ART. 3 - Scopi**

L'Ente persegue fini non lucrativi di promozione sociale e culturale della propria collettività di riferimento.

Seguendo un percorso scientifico di ricerca storica ed antropologica per la ricostruzione del contesto socio-culturale, culminante con la celebrazione dell'evento, l'Ente promuove la formazione e la crescita dei fenomeni di partecipazione alla vita sociale cittadina, nonché allo studio, alla conoscenza ed alla diffusione della storia e della cultura della Città di Valtopina nella sua tradizione di luogo, di confronto e di integrazione multi-etnica e pluriculturale.

Nella rievocazione dell'evento del "Palio", inserito nella ricostruzione del suo contesto storico, culturale, artistico e scientifico, l'Ente promuove la consapevolezza dei cittadini alla concordia ed all'amore per la Città.

### **ART. 4 - Attività**

Nell'ambito degli scopi descritti all'articolo precedente, l'Ente si propone lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) promozione di progetti di ricerca scientifica per lo studio e la conoscenza del periodo storico di riferimento del Palio, sotto tutti profili sociali, ambientali, culturali ed artistici;
- b) promozione di progetti per la tutela ed il recupero, anche sociale e funzionale, del patrimonio culturale, artistico ed architettonico della Città, con particolare riferimento allo stesso periodo storico;
- c) conservazione, gestione e diffusione dei risultati dei predetti progetti e programmi di ricerca e di studio anche nel resto del paese ed all'estero, al fine di far conoscere la Città, le sue tradizioni, il suo patrimonio storico, artistico, umano e culturale, oltre all'evento spettacolare del Palio;
- e) ogni ulteriore iniziativa comunque ritenuta coerente e funzionale al perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'articolo precedente.

### **ART. 5 - Sede**

L'Ente Palio ha sede in Valtopina in via val di Fiemme n°            sn

### **ART. 6 - Durata**

La durata dell'Ente è illimitata.

Le ipotesi di estinzione dell'Ente, anche ai fini dei procedimenti ed adempimenti di liquidazione e destinazione del proprio patrimonio, sono regolati dalla legge e dal presente Statuto.

### **Art. 7 - Segni distintivi**

L'Ente ed i singoli Castelli hanno propri stemmi, stendardi e segni distintivi desunti dalla tradizione araldica della comunità amministrativa della Città di Valtopina e del suo territorio di riferimento.

L'Ente tutela nelle forme e con le procedure previste dalle vigenti normative anche a nome e per

conto dei singoli Castelli associati, i beni immateriali costituiti dai segni distintivi, marchi, brevetti e diritti di autore sui risultati delle attività di studio e ricerca storico-scientifica.

## **PARTE SECONDA DIRITTI E DOVERI**

### **ART. 8 - Principio di autonomia**

Il rapporto tra l'Ente e i Castelli è fondato sul principio di autonomia nel rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto associativo ai sensi del vigente Statuto e per legge.

I Castelli sono associazioni autonome, dotate ed accreditate di indipendenza gestionale,

operativa e progettuale rispetto all'Ente al quale aderiscono.

I Castelli associati sono tenuti al rispetto dei principi informatori del presente Statuto.

### **ART. 9 - Diritti di partecipazione**

Salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto, o dai regolamenti esecutivi, quali condizionali di sospensione temporanea dai diritti associativi, tutti i Castelli hanno pari diritto di partecipare alle scelte ed alle attività dell'Ente.

La partecipazione dei singoli cittadini, persone fisiche, alle attività dell'Ente si esercita per tramite dell'adesione degli stessi ai rispettivi Castelli.

Il presente Statuto regola i principi ed i diritti di partecipazione dei cittadini alla vita dei singoli Castelli associati, e vigila, attraverso gli organi statutari dell'Ente, sul rispetto dei tali principi.

Lo Statuto ed i regolamenti attuativi stabiliscono i criteri ed i modi di partecipazione alle attività dell'Ente da parte di altri soggetti giuridici diversi dai Castelli associati e dal socio di diritto Comune di Valtopina e la Comunità Montana dei Monti Martani, Serani e Subasio.

### **ART. 10 - Doveri statutari**

I Castelli associati sono tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente Statuto e dei regolamenti attuativi che verranno adottati.

I Castelli sono tenuti a riprodurre nelle loro normative interne, regolanti i rapporti di accesso e di partecipazione dei propri "contradaioi" alla vita del Castello, i principi di democrazia e di eguaglianza ispiratori e sanciti dal presente Statuto.

### **ART. 11 - Rapporti economici**

Nel rispetto del principio di autonomia il presente Statuto regola, in conformità alla normative di legge vigenti, i rapporti economici tra l'Ente e i Castelli associati.

La partecipazione e l'intervento dell'Ente nei rapporti economici con i Castelli, motivato dal fondamentale apporto che i Castelli forniscono al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, è fondato su principi di eguaglianza e di parità di trattamento. A tal fine l'Ente promuove e favorisce la crescita anche economica ed organizzativa dei Castelli associati.

Il presente Statuto ed i regolamenti di attuazione stabiliscono i presupposti, i criteri e gli adempimenti dei trasferimenti economici dall'Ente ai singoli Castelli associati.

## **PARTE TERZA ORDINAMENTO DELL'ENTE**

### **ART. 12 - Organi**

Sono organi dell'Ente Palio di San. Bernardino:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente e i Vice Presidente
- d) Il Collegio Sindacale

### **L'Assemblea**

### **ART. 13 - Funzioni**

L'Assemblea è l'organo depositario di tutte le competenze, poteri e funzioni per la vita democratica associativa dell'Ente, che non siano diversamente delegati dal presente Statuto ad altri organi esecutivi.

Spetta in ogni caso all'assemblea il potere di controllo e di disciplina su tutti gli organi e le funzioni dell'Ente.

### **ART. 14 - Composizione**

L'Assemblea è composta dal Consiglio Direttivo dell'Ente Palio e dai Consigli Direttivi dei Castelli associati tutti con diritto di voto.

Ciascuno dei 3 Castelli associati designa a comporre l'Assemblea tutti gli eletti dei rispettivi Consigli nel numero massimo di 12 incluso il Massaro in carica;

Sono ammesse deleghe di diritto di voto, per un massimo di n. 4 per Castello.

Non è previsto compenso né indennità per l'espletamento della funzione di membro dell'Assemblea.

### **ART. 15 - Riunione**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente dell'Ente o il Consiglio Direttivo, ovvero ne facciano richiesta almeno 2 Castelli con delibera dei rispettivi Consigli Castellani, il socio di diritto Comune di Valtopina, Comunità Montana, l'organo di controllo sindacale per i casi di legge.

### **ART. 16 - Convocazione**

Alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente dell'Ente o in sua vece i Vice Presidente vicari.

Alla convocazione può procedere anche il Presidente dell'organo di controllo sindacale nei casi previsti dalla legge.

La convocazione, che indica la data, l'ora ed il luogo della prima e della eventuale seconda riunione da stabilirsi in giorni diversi, deve esplicitare gli argomenti all'ordine del giorno.

### **ART. 17 - Presidenza**

Spetta al Presidente dell'Ente, con le modalità precisate nell'apposito regolamento per il funzionamento del Consiglio, la presidenza e la direzione dell'assemblea, fatta eccezione della materia elettorale. Quando l'assemblea siede in sede elettorale, la stessa nomina preliminarmente il Presidente dell'assemblea, nella persona del Massaro più anziano di nomina, nonché i componenti degli organi di assistenza elettorale in conformità al proprio regolamento di funzionamento.

### **ART. 18 - Quorum deliberativi**

Per le materie relative alle modifiche al presente Statuto ed agli atti fondamentali allo stesso equiparati, nonché per le deliberazioni di scioglimento e di messa in liquidazione dell'Ente precisate del presente Statuto, il quorum deliberativo di approvazione è inderogabilmente quello dei due terzi dei membri dell'Assemblea. Per le elezioni del Presidente e dei Vice Presidente dell'Ente, il quorum deliberativo di elezione è inderogabilmente quello della metà più uno dei membri dell'Assemblea.

### **ART. 19 - Materie riservate**

A titolo meramente esemplificativo ma non limitativo delle potestà supreme dell'organo assembleare, sono riservate alla competenza inderogabile dell'Assemblea, oltre le materie di legge, quelle afferenti:

- a) all' elezione degli organi di amministrazione dell'Ente;
- b) all' approvazione e modificazione dello Statuto e del proprio regolamento di funzionamento;
- c) all' approvazione del programma pluriennale;
- d) all' approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

### **ART. 20 - Elezioni**

**L'Assemblea elegge:**

- a) Il Presidente dell'Ente,
- b) n.2 Vice Presidente Dell'Ente e prende atto dei componenti del Consiglio direttivo designati dai Tre Castelli e dai soci di diritto. L'Assemblea nomina altresì i componenti effettivi del Collegio Sindacale.

## **II Presidente e i Vice Presidente**

### **ART. 21 - Elezione**

Il Presidente dell'Ente e i Vice Presidente dell'Ente vengono eletti con scrutinio segreto dall'Assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'art. 18. Il Presidente e i V. Presidente sono eletti tra i componenti del consiglio direttivo. Possono essere eletti alla carica tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano nel pieno possesso dei diritti civili in conformità alle vigenti normative. Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con qualsiasi altro incarico nell'ambito dell'Ente o dei Castelli associati e cariche politiche per tutta la durata del mandato.

Il mandato ha la durata di due anni ed è rinnovabile.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono gratuite.

### **ART. 22 - Presidenza**

Il Presidente è l'organo rappresentativo dell'Ente.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Ente in tutte le situazioni sociali, contrattuali e giudiziarie.

Spettano al Presidente tutte le funzioni dirigenziali, di coordinamento e di vigilanza sullo svolgimento della vita dell'Ente

in tutte le sue articolazioni associative ed operative, sia esecutive che consultive e scientifiche.

### **ART. 23 - Direzione e vigilanza**

Il Presidente dell'Ente presiede:

- a) L'Assemblea, ad eccezione della materia elettorale;
- b) il Consiglio Direttivo;

Egli vigila anche sulle attività degli eventuali ulteriori organi, consultivi, tecnici, artistici e giurisdizionali, nei quali viene articolata la vita ed il funzionamento dell'Ente.

In tale veste il Presidente, salvo ratifica del Consiglio Direttivo, assume all'occorrenza funzioni commissariali in ipotesi di sospensione di organi ausiliari o strumentali, nonché, di singoli Castelli associati.

### **ART. 24 - I Vice Presidente**

I Vice Presidente sono organi vicari, accreditati delle stesse prerogative, funzioni e competenze del Presidente in caso di vacanza o impossibilità temporanea di esercizio da parte di quest'ultimo.

Nel caso di impossibilità definitiva, rinuncia o dimissioni del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età convoca senza indugio l'Assemblea per il rinnovo delle cariche, assumendo le funzioni presidenziali nei limiti della ordinaria amministrazione.

Ai Vice Presidente il Presidente può delegare in parte le proprie funzioni, per singoli incarichi o interi ambiti di attività.

## **II Consiglio Direttivo**

### **ART. 25 - Funzione**

Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale di amministrazione e di gestione dell'Ente. Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione degli atti di indirizzo della politica associativa dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dell'organo assembleare ovvero ai pareri appresso specificati dell'organo consultivo e, quindi, di darvi attuazione nel periodo di validità del proprio mandato.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni rinnovabili decorrenti dalla data di primo insediamento dei componenti eletti dall'Assemblea e, comunque, sino all'insediamento dei nuovi eletti.

### **ART. 26 - Composizione**

Il Consiglio Direttivo è composto da dodici membri dei quali il Presidente e i Vice Presidente dell'Ente, nove in rappresentanza dei tre Castelli due designati dal socio di diritto Comune di Valtopina e un rappresentante della Comunità Montana.

Ogni Castello può essere rappresentato da non più di Tre componenti.

Tutte le cariche di componente del Consiglio Direttivo, sia di origine elettiva che di diritto, sono gratuite.

### **ART. 27 - Riunione e convocazione**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente dell'Ente lo reputi opportuno.

La riunione del Consiglio Direttivo può essere anche richiesta dai soci di diritto, da almeno tre consiglieri, dal Collegio Sindacale nei casi di legge.

Alla convocazione del Consiglio Direttivo provvede il Presidente dell'Ente.

In casi di particolare urgenza il Presidente può procedere alla convocazione del Consiglio con ogni mezzo idoneo, purché documentato, rispettando comunque il termine minimo di preavviso di giorni 2.

I Massari partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

### **ART. 28 - Costituzione e votazione**

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide e lo stesso è atto a deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, quando siano presenti la metà più uno dei propri membri.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei votanti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o dei Vice Presidente facente le veci.

Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola ma senza diritto di voto.

### **ART. 29 - Poteri**

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria amministrazione dell'Ente.

Entro tali limiti, il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei propri poteri al Presidente dell'Ente.

Per le materie di straordinaria amministrazione è fatto obbligo al Consiglio Direttivo di acquisire il parere favorevole vincolante dell'Assemblea

### **ART. 30 - Programmi**

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione dei programmi annuale e pluriennale delle attività dell'Ente.

Il Programma sarà comunicato entro i primi giorni di ciascun anno solare all'Assemblea.

### **ART. 31 - Regolamenti**

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione e l'approvazione dei regolamenti esecutivi per il funzionamento dell'Ente in tutte le sue articolazioni operative, consultive, tecniche e scientifiche..

### **ART. 32 - Bilancio preventivo e consuntivo**

Il Consiglio Direttivo predispone ed approva il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Ente.

Il bilancio consuntivo relativo alla gestione annuale chiusa al 31 dicembre deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea entro il 31 maggio di ciascun anno solare.

Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso al Collegio Sindacale per la propria relazione all'Assemblea.

Il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione di accompagnamento predisposta dal Consiglio Direttivo, deve essere presentato all'Assemblea per l'espressione del proprio parere, che dovrà essere allegato per la discussione assembleare del bilancio.

Il bilancio preventivo deve essere redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo entro i primi 90 giorni di ciascun anno e nello stesso termine inoltrato all'Assemblea per l'acquisizione del relativo parere obbligatorio e vincolante.

Sino alla acquisizione del parere positivo dell'Assemblea il Consiglio Direttivo non potrà dare esecutività alle previsioni del bilancio preventivo e la gestione sarà contenuta nei limiti degli adempimenti ordinari ed indifferibili.

### **ART. 33 - Castelli**

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri e le competenze sia nei rapporti associativi ed economici, che in funzione di vigilanza sui Castelli associati.

Il Consiglio Direttivo in particolare approva, gli statuti e le successive modifiche degli stessi, adottati dai singoli Castelli in conformità alle disposizioni dettate dal presente

Statuto.

Il Consiglio Direttivo in particolare, al fine della predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Ente, verifica i bilanci preventivi e consuntivi dei singoli Castelli associati, redatti in conformità al regolamento di contabilità dell'Ente.

Nessuna contribuzione può essere disposta dal Consiglio Direttivo a carico del bilancio dell'Ente in caso di mancata presentazione, ovvero di non conformità al regolamento di contabilità dell'Ente, dei bilanci preventivi e consuntivi dei singoli Castelli.

Il Consiglio Direttivo, o il Presidente possono disporre il commissariamento temporaneo di un Castello associato nei casi previsti dal presente Statuto e dal regolamento di giustizia e disciplina approvato.

I provvedimenti di sospensione temporanea e di commissariamento dei singoli Castelli sono soggetti al parere vincolante dell'Assemblea.

## **II Collegio Sindacale**

### **ART. 34 - Composizione**

Il Collegio Sindacale è composto di 3 membri designati dall'Assemblea in rappresentanza dei tre Castelli.

I Sindaci durano in carica 2 anni e sono rinominabili.

### **ART. 35 - Funzioni**

Al Collegio Sindacale competono le attribuzioni ed i compiti previsti dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

I Sindaci, in particolare, provvedono al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei bilanci preventivi e delle carte contabili, inoltre predispongono la relazione al bilancio consuntivo che deve essere presentata all'Assemblea in sede di approvazione dello stesso.

### **ART. 36 - Commissioni permanenti:**

"Artistica", "Tecnica"

Spetta al Consiglio Direttivo la formazione delle Commissioni Permanenti: Artistica, Tecnica

Alla costituzione delle dette Commissioni Permanenti il Consiglio direttivo provvede alla sua prima riunione di insediamento.

Un rappresentante di ogni Castello farà parte di dette commissioni

Le Commissioni Permanenti durano in carica per lo stesso periodo di validità del mandato degli organi elettivi dell'Ente e decadono con gli stessi.

### **ART. 37 - Ulteriori Commissioni**

Nell'ambito delle proprie competenze consultive, di supporto e di collegamento e di scambio tra l'Ente e le diverse realtà ed istanze cittadine, il Consiglio direttivo può articolare i propri lavori mediante la costituzione di ulteriori Commissioni tematiche e specializzate, sia per singole evenienze ed argomenti, che per intere materie..

Tutte le Commissioni a carattere permanente sono presiedute da un componente scelto tra i membri elettivi del Consiglio Direttivo.

## **PARTE QUARTA BILANCIO E PATRIMONIO**

### **ART. 38 - Patrimonio**

Il patrimonio può essere costituito da ogni tipo di diritto reale o personale su beni mobili ed immobili, fatta eccezione per il diritto di uso.

Fanno parte del patrimonio anche i beni immateriali quali il marchio ed il diritto di autore.

L'Ente può acquistare beni immobili ed accettare eredità, legati o donazioni.

Del patrimonio dell'Ente deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno un inventario.

### **ART. 39 - Finanza**

Le "entrate" tipiche dell'Ente sono costituite da:

- a) contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri enti;
- b) sovvenzioni, donazioni, legati e lasciti da terzi;
- c) accensione di prestiti;
- d) entrate per alienazione di immobili e riscossione di crediti;
- e) entrate occasionali dovute alle sponsorizzazioni ed alle attività collaterali connesse e funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Le "uscite" tipiche dell'ente sono costituite da:

- a) spese correnti di gestione,
- b) contributi erogati ai Castelli;
- c) oneri finanziari;
- d) oneri fiscali.

### **ART. 40 - Esercizi sociali**

L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso.

### **ART. 41 - Contributi ai Castelli**

In ragione del contributo fondamentale fornito dai Castelli al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente,

il Consiglio Direttivo dell'Ente eroga contributi ai Castelli subordinatamente alla presentazione da parte degli stessi dei propri bilanci preventivo e consuntivo nei termini specificati con le relative relazioni.

### **ART 42 - Bilancio preventivo**

Il bilancio preventivo deve essere redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo entro i primi 90 giorni di ciascun anno e nello stesso termine inoltrato all'Assemblea per l'acquisizione del relativo parere obbligatorio e vincolante.

Il bilancio di previsione non può chiudere con un disavanzo.

E' vietata ogni gestione non prevista dal bilancio preventivo, salvo le spese ritenute urgenti ed indifferibili dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Ente, con obbligo di successiva ratifica da parte dell'Assemblea.

Il bilancio preventivo deve contenere l'indicazione delle date previste anno per anno per l'erogazione da parte dell'Ente ai singoli Castelli dei contributi uniformi e perequativi.

### **ART. 43 - Bilancio Consuntivo**

Il bilancio consuntivo relativo alla gestione annuale deve essere predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno.

Entro lo stesso termine il Consiglio Direttivo redige la relazione sulla gestione e trasmette il bilancio e la relazione sulla gestione all'Assemblea per il parere ed al Collegio Sindacale che redige la propria relazione entro i successivi 15 giorni.

## **I CASTELLI**

### **ART. 44 - Natura**

Il Castello è l'unità territoriale ed umana in cui è suddivisa la Città.

Il Castello ha un proprio territorio, secondo la mappa depositata agli atti sociali ha stemmi e colori propri.

Sono Castelli della tradizione cittadina: Il Castello Pasano, il Castello Poggio, il Castello Serra.

### **ART. 45 - Organizzazione**

Spetta al singolo Castello organizzare e disciplinare in totale autonomia la propria vita ed attività, purché nel rispetto delle normative delle leggi vigenti ed in conformità ai principi fondamentali dettati dal presente Statuto.

Il Castello fonda la propria vita associativa e democratica sulla assemblea dei propri contradaioli associati alla quale sono riservate competenze decisionali, elettorali e di controllo anche contabile e di bilancio.

Il Castello è amministrato da un Consiglio eletto dall'assemblea dei contradaioli e composto da 12 membri.

I componenti del Consiglio del Castello sono membri dell'Assemblea.

Il Consiglio del Castello elegge tra i propri componenti il Massaro, al quale è attribuita la rappresentanza legale del Castello anche nei confronti dell'Ente.

Il Consiglio del Castello e il Massaro durano in carica per un anno solare.

Il mandato di Massaro è rinnovabile.

### **ART. 46 - Contradaioli**

I Castelli debbono essere aperti alla adesione di tutti i cittadini che ne facciano richiesta, riconoscendo a tutti parità di diritti di partecipazione attiva.

I Castelli possono prevedere quote di associazione annuali.

Le ipotesi di esclusione degli associati devono essere tassativamente elencate negli statuti dei singoli Castelli e, comunque, devono essere conformi alle previsioni ed alle prescrizioni di legge in materia di associazioni o società di persone.

L'Ente vigila attraverso i suoi organi giurisdizionali sui rapporti e sugli eventuali conflitti tra i singoli associati ed i relativi Castelli di adesione o di appartenenza.

Gli statuti dei singoli Castelli possono prevedere limitazioni nei diritti di partecipazione esclusivamente in ragione della minore età dell'associato che, comunque, dovrà avere compiuto i 14 anni.

I Castelli debbono costituire e conservare un libro dei propri associati, conformato alle vigenti normative sulla riservatezza dei dati personali.

Non è consentita l'associazione a più di un Castello e la successiva adesione comporterà l'automatica decadenza della precedente adesione, laddove non espressamente rinunciata.

#### **ART. 47 - Bilanci**

I Castelli sono tenuti alla redazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo, ambedue con scadenze annuali, conformi alle prescrizioni dettate dal regolamento di contabilità adottato dall'Ente.

Tali documenti dovranno essere approvati dall'organo assembleare dei Castelli e trasmessi al Consiglio Direttivo dell'Ente rispettivamente: il bilancio preventivo entro 60 giorni dall'inizio dell'esercizio fiscale coincidente con l'anno solare, il bilancio consuntivo entro 90 giorni dallo stesso termine.

L'approvazione e la trasmissione dei documenti di bilancio è condizione pregiudiziale per l'attribuzione ai singoli Castelli dei contributi economici, da parte dell'Ente.

#### **ART. 48 - Commissariamento**

L'Ente assicura istituzionalmente la continuità delle attività di tutti i Castelli.

Nel caso in cui, per comprovate ragioni organizzative o disciplinari, l'Ente dovesse accertare gravi problemi di gestione di uno qualsiasi dei Castelli tale da incidere sul suo regolare funzionamento associativo e quindi da pregiudicarne il contributo alla partecipazione attiva alla vita ed alle attività dell'Ente, è in facoltà di quest'ultimo di procedere autoritativamente allo scioglimento degli organi rionali eventualmente in carica nominando un Commissario temporaneo.

Il Commissario, avrà l'incarico di ripristinare le condizioni di regolarità del funzionamento del Castello ai fini della ricostituzione di tutti i relativi organi associativi.

Tutti i Castelli associati debbono prevedere nei loro Statuti l'accettazione per la sottomissione esplicita alla presente disposizione.

### **GIUSTIZIA**

#### **ART. 49 - Vincolo di giustizia**

Le norme del presente Statuto e dei regolamenti esecutivi formalmente adottati vincolano tutti coloro che, persone giuridiche e persone fisiche, direttamente attraverso l'associazione e la partecipazione agli organismi dell'Ente, o indirettamente attraverso l'associazione e la partecipazione agli organismi dei singoli Castelli, concorrono alla vita ed alle attività dell'Ente.

### **PARTE QUINTA SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

#### **ART. 50 - Scioglimento**

L'Ente ha durata illimitata e si scioglie solamente nel caso previsti dal comma primo, ultima parte, dell'art. 27 del Codice Civile per l'impossibilità del perseguimento degli scopi sociali accertata e dichiarata dall'organo assembleare

#### **ART. 51 - Liquidazione**

Alla liquidazione del patrimonio dell'Ente si procede mediante devoluzione integrale dello stesso al Comune di Valtopina nella delibera di scioglimento dell'Ente.

**APPENDICE**  
**DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE**  
**E NORME TRANSITORIE**

**ART. 1 - Entrata in vigore**

Ai sensi dell'art. 34 del Codice Civile, e successive disposizioni di integrazione e modifica,

A decorrere dai termini di approvazione sopra indicati, si intendono immediatamente in vigore ed esecutive tutte le disposizioni dettate dalla Parte Prima: "Principi Fondamentali", dalla Parte Seconda: "Diritti e Doveri", dalla Parte Terza "ordinamento dell'Ente" dalla parte Quarta: "Bilancio e Patrimonio" e dalla Parte Quinta: "Scioglimento e Liquidazione",

Valtopina 9 dicembre 2010

Ente Palio San Bernardino

Castello di Pasano

Castello di Poggio

Castello di Serra